

Sintesi dei principali contenuti degli Schemi dei decreti legislativi

Semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese – Atto 176

Oggetto della delega è l'introduzione di misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e adempimenti a carico di cittadini e imprese in attuazione dell'art. 1, co. da 3 a 7, 9 e 11 della L. 183/2014.

Principali misure previste:

-Razionalizzazione e semplificazione delle misure sul collocamento mirato delle persone con disabilità a modifica della legge 68/1999:

- resta confermata, come previsto dall'art. 5 comma 2 della predetta legge, **l'esclusione, dagli obblighi di assunzione dei disabili, per i datori di lavoro del settore edile** con riferimento al personale di cantiere e agli addetti al trasporto del settore. Viene, altresì, rivisto il procedimento di esonero dagli obblighi di assunzione, demandando ad un apposito decreto ministeriale - da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento - le modalità di **esonero dal versamento contributivo**;
- viene **soppresso**, con effetto dal 1° gennaio 2017, la disposizione in base alla quale per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti **l'obbligo di assunzione dei disabili si applica solo in caso di nuove assunzioni**;
- viene introdotta la possibilità di **computare nella quota di riserva** i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;
- viene prevista la possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con disabilità mediante la **richiesta nominativa, la stipula di apposite convenzioni** o in alcuni casi mediante **assunzione diretta**;
- viene istituita nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'art. 8 del DL 76/2013, convertito dalla L. 76/2013, una specifica sezione denominata "**banca dati del collocamento mirato**" che contiene le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati al fine di razionalizzare i dati disponibili, semplificare gli adempimenti e rafforzare i controlli;
- viene disposta l'integrale **revisione della procedura di concessione dell'incentivo** per le assunzioni dei disabili, prevedendo la **corresponsione diretta e immediata dell'incentivo al datore di lavoro** da parte dell'INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili;

-Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione del rapporto di lavoro:

- viene previsto il **deposito telematico**, presso la Direzione territoriale del lavoro competente, dei **contratti collettivi aziendali o territoriali** per il riconoscimento dei benefici contributivi o fiscali e delle altre agevolazioni connesse agli stessi;
- viene disposta la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del **libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, demandando ad un apposito decreto ministeriale - da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - le modalità per la tenuta, conservazione e aggiornamento dei relativi dati;
- viene prevista la **comunicazione telematica** mediante modelli semplificati **di tutte le comunicazioni** in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale;
- viene prevista l'istituzione, nell'ambito della Banca dati politiche attive e passive, del "**fascicolo dell'azienda**", contenente tutte le informazioni sui datori di lavoro, provenienti dalle c.d. comunicazioni obbligatorie, di cui all'art. 9-bis del DL 510/1996 convertito dalla L. 608/1996;

-Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Dlgs 81/2008 e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

- viene prevista la **riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro** (prevedendo, in particolare, **6 esperti**, anziché 10, **designati** dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e altrettanti designati **dalle organizzazioni sindacali datoriali**);
- viene disposto, ai fini della valutazione dei rischi, che l'Inail - anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni - metta a disposizione del datore di lavoro **strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio**;
- viene soppresso il comma 1-bis dell'art. 34 chiarendo in tal modo che il **datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso**, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche con riferimento alle imprese che **superano i cinque lavoratori**;
- introduzione di **sanzioni progressive in relazione al numero dei lavoratori coinvolti**, in caso di violazioni delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 18, comma 1, lett. g) e alla formazione previste dall'art. 37;
- viene previsto che le misure di sicurezza nei **cantieri temporanei e mobili** non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento **purché questi non comportino lavori edili** o di ingegneria civile di cui all'allegato X del predetto Dlgs;
- viene previsto che l'Inail, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione, renda disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il **calcolo del premio assicurativo** attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale;
- viene configurata come **facoltà** l'obbligo di effettuare la **formazione dei lavoratori in collaborazione con gli organismi paritetici**;
- viene prevista la **trasmissione all'Inail del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica** da parte del medico certificatore, con conseguente esonero per il datore di lavoro; nonché la **trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza** delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni **a carico dell'Inail**, esonerando il datore di lavoro;
- viene disposta, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, **l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni** previsto dall'art. 403 del DPR 547/1955;

-Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale:

- viene modificata la c.d. "maxisanzione" per il lavoro "nero", di cui all'art. 3 del DL 12/2002, convertito dalla L. 73/2002, con l'introduzione di **importi sanzionatori diversificati "per fasce" di giornate di effettivo lavoro**;
- viene prevista la **procedura di diffida** per consentire la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale "in nero" per un determinato periodo di tempo;
- viene modificato l'art. 14 del Dlgs 81/2008, concernente la **revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale**, prevedendo in particolare che su istanza di parte la revoca possa essere concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta;
- vengono chiarite le nozioni di **omessa registrazione e infedele registrazione** sul libro unico del lavoro e modificato il regime delle sanzioni;
- vengono modificate le sanzioni in caso di mancata o ritardata **consegna del prospetto paga al lavoratore**;

-Disposizioni in materia di rapporto di lavoro:

- viene rivista la disciplina dei **controlli a distanza del lavoratore** di cui all'art. 4 della L. 300/1970;
- viene prevista la possibilità per i lavoratori di **cedere, a titolo gratuito**, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, **i riposi e le ferie maturati**, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;
- viene prevista l'introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi di **esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia**, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico;
- vengono introdotte disposizioni di semplificazione per **le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro**, prevedendo, in particolare, modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale;

-Altre disposizioni riguardano **modifiche ed integrazioni del Codice delle pari opportunità di cui al Dlgs 198/2006**.

Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive - Atto 177

Oggetto della delega è l'introduzione di misure per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione dell'art. 1, cc. 3 e 4 della L. 183/2014.

Tra le misure previste:

-viene istituita una **Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro**, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e ISFOL. Il Ministero del Lavoro fisserà le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale;

-vengono **destinate all'ANPAL, a decorrere dal 2016, tra le altre risorse, il Fondo per le politiche attive del lavoro ed il 50% dell'importo delle entrate contributive relative alla formazione professionale** che sia a carico dei datori di lavoro che non aderiscano ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (per i datori che invece aderiscano ai suddetti fondi resta ferma la destinazione ai medesimi della contribuzione in oggetto). Il restante 50% del suddetto importo viene destinato (sempre a decorrere dal 2016) al Fondo sociale per occupazione e formazione.

-viene prevista **l'istituzione di un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro**, di un Sistema informativo delle politiche del lavoro, **del fascicolo elettronico del lavoratore**, liberamente accessibile da parte degli interessati e **del sistema informativo della formazione professionale**, comprensivo dell'albo nazionale degli enti di formazione;

-al fine di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, viene disposto che le **comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione** dei rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), **dovranno essere effettuate in via telematica**;

- viene trasferita **all'ANPAL** la funzione di **vigilanza sui Fondi interprofessionali per la formazione continua**;

-viene previsto che Regioni e Province autonome costituiscano uffici territoriali, denominati **Centri per l'impiego**, per svolgere, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro;

- viene **definito lo stato di lavoratore disoccupato anche parziale e di lavoratore a rischio di disoccupazione**. Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l'impiego per la stipula di un **Patto di servizio personalizzato** che dovrà riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro;
- viene dettata una specifica **disciplina per rafforzare i meccanismi di condizionalità ed i livelli essenziali delle prestazioni** relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;
- viene **riconosciuto un Assegno individuale di ricollocazione**, a favore dei soggetti disoccupati, la cui disoccupazione ecceda i sei mesi. La relativa somma, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, è **spendibile presso i centri per l'impiego** o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 13 del provvedimento;
- viene previsto che i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere **attività di servizio nei confronti della collettività** nel territorio del Comune di residenza. L'utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l'instaurazione di un rapporto di lavoro;
- viene **riordinata la normativa in materia di incentivi all'occupazione** con la previsione della **istituzione**, presso l'ANPAL, di un **Repertorio nazionale degli incentivi** occupazionali e del lavoro e vengono definiti i principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un'omogenea applicazione.

Semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale - Atto 178

Oggetto della delega è l'introduzione di misure per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione dell'art. 1, c. 7 della L. 183/2014.

Tra le misure previste:

- viene **istituito l'Ispettorato nazionale del lavoro** con personalità di diritto pubblico e autonomia di bilancio, con la principale **funzione di coordinare**, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, **la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria** nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di **tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**. Altri compiti attengono alla: emanazione delle circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria e di direttive operative rivolte al personale ispettivo; alla prevenzione e **promozione della legalità** presso enti, datori di lavoro e associazioni **finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare**.
- al fine di rafforzare l'azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza, viene prevista la stipula di appositi protocolli d'intesa con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi nonché **l'obbligo per ogni altro organo di vigilanza** che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale **di raccordarsi con l'Ispettorato**;
- viene posto **l'obbligo per l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate di mettere a disposizione** dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, **dati e informazioni**, sia in forma analitica che aggregata utili alla programmazione dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato;
- vengono previste disposizioni di **semplificazione della normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi**.

Riordino normativa in materia di ammortizzatori sociali – Atto 179

Oggetto della delega è il **riordino normativo degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro**: integrazioni salariali ordinaria e straordinaria e fondi di solidarietà, in attuazione dell'art.1, c. 2, lett. *a* della L.183/2014.

Il testo è suddiviso in tre titoli riguardanti i trattamenti di integrazione salariale, i Fondi di solidarietà, le disposizioni transitorie e finali.

Nel primo, in particolare, sono contenute tutte le norme relative agli istituti della **cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria**, con alcune innovazioni. Viene, tra l'altro, disposto che tali trattamenti possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, a condizione del conseguimento di una anzianità effettiva di lavoro, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento. Viene, altresì, **ampliato l'ambito di applicazione** della normativa **agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante** (attualmente per questa categoria di lavoratori è prevista la sola cassa integrazione in deroga).

Viene, altresì, disciplinata la durata complessiva delle integrazioni salariali stabilendo che per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non possa superare **la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Per le imprese edili e di lavorazione lapidei la durata è estesa fino a 30 mesi.**

Viene, inoltre, stabilito, un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale connesso, non più all'organico dell'impresa, ma all'effettivo utilizzo del trattamento.

In particolare, per il trattamento di **integrazione salariale ordinaria** è prevista una durata massima di tredici settimane continuative prorogabili trimestralmente fino a 52 settimane (dopo 52 settimane dovrà trascorrere un uguale periodo di normale attività lavorativa per fare nuova domanda). Sono individuate quali causali per richiedere il trattamento: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili né all'impresa né ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato.

Vengono, altresì, **rimodulati e ridotti gli oneri contributivi per il finanziamento dell'istituto e distinti tra i diversi settori** alla luce dell'effettivo utilizzo. In particolare, per l'**edilizia** sono stabilite le seguenti aliquote:

- **4,70** per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e dell'artigianato edile;
- **1,70** per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e i quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti;
- **2,00** per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei oltre i 50 dipendenti.

Il trattamento di **cassa integrazione guadagni straordinaria** può essere invece richiesto in caso di riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad **esclusione, dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo della stessa**; contratti di solidarietà. Nel primo caso, per ciascuna unità produttiva la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile. Per la causale di crisi aziendale e per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

Per la causale relativa alla stipula di contratti di solidarietà, e per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Viene, inoltre, previsto che nei casi di crisi e riorganizzazione aziendale possono essere autorizzate sospensioni soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco del tempo del programma autorizzato. Tale disposizione non trova applicazione nei primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Altre disposizioni riguardano la revisione dei **fondi di solidarietà**, introdotti dalla L.92/2012 (c.d. legge Fornero a tutela dei lavoratori dei comparti dove non trova applicazione la normativa in

materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Si tratta di Fondi bilaterali costituiti presso l'Inps mediante decreto ministeriale a seguito di accordo tra le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (nei settori in cui siano operanti sistemi consolidati di bilateralità è prevista la possibilità di adeguamento dei fondi già esistenti).

Nello Schema viene, disposto, tra l'altro, che i fondi di solidarietà bilaterali non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. **L'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori** che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle **imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti**, a modifica della L.92/2012 che indica una soglia di 15 lavoratori come obbligatoria per la costituzione dei Fondi. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. I fondi di solidarietà bilaterali oltre a perseguire la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, e in casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, possono assicurare anche altre finalità: assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; contribuire al finanziamento di programmi formativi di riqualificazione o riconversione professionale.

I fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo si dovranno adeguare alle nuove disposizioni in merito alla platea di riferimento entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, confluiranno nel **fondo di integrazione salariale** (già fondo di solidarietà residuale) dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di solidarietà bilaterali già costituiti saranno trasferiti a quest'ultimo.

Nel testo viene precisato che sono soggetti alla disciplina di tale fondo i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale o secondo il modello alternativo.

Il fondo garantisce l'assegno di solidarietà e viene gestito da un comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative e da due funzionari del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia. Al fine di garantire l'avvio del fondo alla data del 1° gennaio 2016, qualora il comitato non sia costituito entro novembre i suoi compiti verranno assunti temporaneamente da un Commissario straordinario nominato dal Ministero del Lavoro, che resterà in carica fino alla costituzione del comitato amministratore.